SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. **270**

Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.

Art. 2.

Richiesta di pagamento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.

2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

Art. 3.

Procedura

1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.

3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota è specificamente utilizzabile, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'istituzione di apposita unità previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, è individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Art. 5.

Informazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: «,in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso», e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.».

— Si trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, e successive modificazioni, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Si trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno, Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

(Omissis);

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, e successive modificazioni, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, e successive modificazioni, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, S.O., e successive modificazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, S.O., reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O., reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O., reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.».

Note all'art. 3:

— Per il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (parole soppresse dal presente regolamento);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8 *(Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa». (Secondo comma soppresso dal presente regolamento).

— Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento agli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificati dal presente regolamento, si vedano le note all'art. 3.

01G0328

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998, Atti di governo, registro n. 113, foglio n. 13, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per effetto del quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali del personale dell'amministrazione stessa, per un totale complessivo di 21.527 unità;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, all'art. 8, prevede, in particolare, il passaggio del personale delle ex direzioni provinciali del Tesoro all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in relazione ai compiti attribuiti al predetto Istituto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Preso atto che per effetto dell'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è stato trasferito, dalla ex Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, un contingente di personale appartenente alle ex qualifiche funzionali così suddiviso: 260 della IX qualifica funzionale, 4 della VIII, 927 della VII, 275 della VI, 701 della V, n. 115 della IV e n. 70 della III, per un totale complessivo pari a 2.352 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota del 19 dicembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VI, V, IV, III e II, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3 e 2 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 1231 posti nella posizione economica C3, di 1215 posti nella posizione economica C2 e di 945 posti nella posizione economica B2, per un totale complessivo di 3391 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 1412 posti nella posizione economica B3, di 2167 posti nella posizione economica B1 e di 779 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 4358 posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di 13.580 unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 695.406.591.937, un maggior onere di L. 25.008.270.969, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 23 marzo 2000;

Considerato che, per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il protocollo d'intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali in data 15 febbraio 2001, ha destinato risorse del fondo unico di amministrazione, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale all'interno delle aree professionali, stimate in circa L. 25.000.000.000;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la sopra citata nota;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visti il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 23 marzo 2000, nonché il protocollo d'intesa del 15 febbraio 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L., comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini dei raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 326/F.P. 56399 del 29 marzo 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della stessa amministrazione;

Preso atto che sono state consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 possono essere esercitate anche per il tramite del sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell'amministrazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programnìazione economica, con proprio decreto, in attesa del completamento della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto del personale dipendente dai Ministeri, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rimodulato, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, resta valida la ripartizione della dotazione organica territoriale attuale, riproporzionata con le modifiche introdotte dal presente decreto.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2, sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 aprile 2001

p. *Il Presidente:* CANANZI

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2001
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 389

Tabella A

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Totale	1950
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Totale	2854
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Totale	2644
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Totale	3895
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Totale	3000
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Totale	1885
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Totale	1000
Totale aree funzionali	17228

01A7476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo accademico professionale britannico, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Poggioli Marisa, nata a Londra il 4 giugno 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicoterapeuta conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Arts» conseguito in data 1° luglio 1985 presso il «Polytechnic of Central London», e del «Master of Science» conseguito presso la «University of London» nel 1992;

Rilevato che la sig.ra Poggioli è iscritta alla «British Psychological Society» in qualità di «counselling psychologist» dal 14 dicembre 1989, e in qualità di «chartered psychologist» dall'11 marzo 1993;

Preso atto che in data 18 maggio 1999 con decreto direttoriale questo Ministero riconosceva alla richiedente il proprio titolo professionale di psicologo conseguito nel Regno Unito;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 18 aprile 2000, 2 ottobre 2000 e 10 novembre 2000;

Visto il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 13 marzo 2001;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Poggioli Marisa, nata a Londra il 4 giugno 1950, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della psicoterapia in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 giugno 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana, verterà sulle seguenti materie: psicologia clinica sul setting e sullo sviluppo terapeutico.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente punto *a)*.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicologo-psicoterapeuta tutor.

01A7500

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 2001.

Regime di rimborsabilità, prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialità medicinale «Tractocile Atodiban Acetato». (Decreto UAC/C n. 152/2001).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/488/124/01 - 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso;

EU/488/124/02 - 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Ferring AB.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 24 ottobre 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tractocile Atodiban Acetato»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno 2001, dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tractocile Atodiban Acetato» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TRACTOCILE ATODIBAN ACETATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso n. 035026020/E (in base 10), 11DX34 (in base 32);

7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso n. 035026018/E (in base 10), 11DX32 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Tractocile Atodiban Acetato» è classificata come segue:

7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso, n. 035026020/E (in base 10), 11DX34 (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 165.300 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 272.800 (I.V.A. inclusa);

7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso, n. 035026018/E (in base 10), 11DX32 (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 53.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 87.500 (I.V.A. inclusa).

Regime di fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee rela-

tiva alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A7314

DECRETO 21 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lupidon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 7 marzo 2001 della ditta Bruschettini S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bruschettini S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

LUPIDON:

«H» 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387051;

«G» 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387063.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7502

DECRETO 21 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Durazina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 27 marzo 2001 della ditta Maggioni S.p.a (ora denominata Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.);

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (già denominata Maggioni S.p.a.), è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni.

DURAZINA:

«8 mg + 35 mg capsule rigide» 10 capsule rigide A.I.C. n. 024216032.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7503

DECRETO 21 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siero Antiofidico NISM».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 marzo 2001 della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

SIERO ANTIOFIDICO NISM:

1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 004410015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7504

DECRETO 21 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spiromix».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pulitzer italiana S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SPIROMIX:

«3.000.000 UI compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033293010.

Ditta: Pulitzer italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7505

DECRETO 21 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo Eg».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488/- 99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488/- 99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IOPAMIDOLO EG:

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954013;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954025;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954037;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 033954049;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954052;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954064;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954076;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 033954088;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954138;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954140;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954153;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 033954165.

Ditta: EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7506

DECRETO 21 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OP 95/2».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Vista la domanda della ditta O.P. Pharma S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

OP 95/2:

«4% gel» flacone vetro con erogatore da 25 g - A.I.C. n. 033420050.

Ditta: O.P. Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», in Belmonte Castello.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 2001, n. 41/2001 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», con sede in Belmonte Castello (Frosinone), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimo Terrinoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 marzo 2001 con la quale il predetto commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Manzo Maria nata a Napoli, il 22 giugno 1960, con studio in Frosinone via Marconi, 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», con sede in Belmonte Castello (Frosinone), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Massimo Terrinoni che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7479

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», in Nereto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1989 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nereto (Teramo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Caperna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 10 febbraio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Felice Ruscetta, nato ad Avezzano il 1° agosto 1958, domiciliato in Chieti, corso Marrucino, 53, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nereto (Teramo) in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Massimo Caperna, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7480

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperative «Co.P.Or. - Cooperativa produttori ortofrutticoli società cooperativa a responsabilità limitata», in Bernalda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 2000 con il quale il dott. Braico Michele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.P.Or. - Cooperativa produttori ortofrutticoli società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 4 aprile 1997;

Vista la nota in data 17 gennaio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Lauciello, nato a Potenza il 18 luglio 1967 ed ivi domiciliato con studio in via Marconi n. 160, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.P.Or. - Cooperativa produttori ortofrutticoli società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Michele Braico, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economido previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7483

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», in Colobraro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2000 con il quale il dott. Braico Michele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79» con sede in Colobraro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 gennaio 1988;

Vista la nota in data 17 gennaio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Lauciello nato a Potenza il 18 luglio 1967 ed ivi domiciliato con studio in via Marconi n. 160, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», con sede in Colobraro (Matera), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Michele Braico, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7486

DECRETO 25 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Enicomunicazione, in Roma. (Decreto n. 29929).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l' art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Enicomunicazione;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 20 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Enicomunicazione, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 20 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7473

DECRETO 25 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», in Genova. (Decreto n. 29930).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di trenta il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova, piazza Picca Pietra, 21, per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7472

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Agrigento, Atena Lucana, Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma, e Siracusa. (Decreto n. 29931).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Itel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Agrigento, per un massimo di 18 unità lavorative; Atena Lucana (Salerno), per un massimo di 11 unità lavorative; Catania, per un massimo di 88 unità lavorative; Eboli (Salerno), per un massimo di 30 unità lavorative; Palermo, per un massimo di 70 unità lavorative; Ragusa, per un massimo di 32 unità lavorative; Roma, per un massimo di 29 unità lavorative; Siracusa, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2001, con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7471

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.R. Group, in Monteroduni. (Decreto n. 29932).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.T.R. Group, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.R. Group, con sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni (Isernia), per un massimo di 166 unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 2001, con decorrenza 29 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7470

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno Internazionale, in Garbagnate Milanese. (Decreto n. 29993).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Torno Internazionale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno Internazionale, con sede in Milano, unità di: Garbagnate Milanese (Milano), per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 1° luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001, con decorrenza 2 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7469

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 120 del 12 aprile 2001, con la quale la provincia di Sondrio designa la signora Rosalba Acquistapace e la dott.ssa Mariateresa Forte rispettivamente quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Rosalba Acquistapace e della dott.ssa Mariateresa Forte, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000, e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Sondrio;

Decreta:

La sig.ra Rosalba Acquistapace e la dott.ssa Mariateresa Forte sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
DI MARIATERESA FORTE

Studi e formazione.

Laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università degli studi di Salerno anno 1985 - Indirizzo politico - Internazionale.

Assistente volontaria presso cattedra di politica economica e finanziaria anni 1987/1989 - Università degli studi di Salerno.

Corso di preparazione per consigliere Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ruolo ispettorato del lavoro presso scuola superiore della pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri sede di Caserta dal 13 febbraio 1989 al 12 novembre 1989 - con discussione finale della tesi «l'Evoluzione delle relazioni industriali, i nuovi rapporti tra lavoratori, sindacati e imprenditori, la funzione dell'ispettorato del lavoro, garante dell'attuazione delle norme di legislazione sociale».

Corso di aggiornamento sulla gestione illeciti amministrativi (legge 24 novembre 1981, n. 689, e altre normative connesse Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale AA.GG. e personale - Divisione IV - Anno 1990.

Corso di aggiornamento sulla gestione CIGS Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale AA.GG. e personale - Divisione IV - Anno 1991.

Seminario sulle problematiche della legge n. 241/1990, svoltosi presso la sede di Bologna della scuola superiore della pubblica amministrazione - Anno 1992.

Seminario «Costi e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni» (regione Lombardia) - Ministero dell'interno - Scuola della pubblica amministrazione dell'interno - Anno 1993.

Corso di addestramento attività di informazione e promozione - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale AA.GG. e personale - Divisione IV - Anno 1994.

Corso di aggiornamento in materia di contenzioso amministrativo: proced. ademp. conseguenti legge n. 689/1981 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale AA.GG. e personale - Divisione IV - Anno 1995.

Corso di aggiornamento sulla attività di informazione e promozione - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale AA.GG. e personale - Divisione IV - Anno 1996.

Corso sullo sviluppo delle capacità manageriali - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale AA.GG. e del personale - Divisione IV - Anno 1999.

Funzioni.

Responsabile dell'ufficio legale e del contenzioso amministrativo della Direzione provinciale del lavoro di Sondrio dal febbraio 1997 e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.

Consigliera di parità istituzionale dal 1997 con decreto di nomina del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Componente di diritto della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro - Provincia di Sondrio.

Componente istituzionale comitato pari opportunità presso ispettorato regionale del lavoro per la Lombardia a decorrere dal 13 febbraio 1992.

Dal 1997 è socia di Ancorpari associazione nazionale delle consigliere di parità data di nomina come consigliera istituzionale di parità.

Vice capo dell'Ispettorato del lavoro di Sondrio dall'ottobre 1991 al febbraio 1997.

Capo area IV (Contenzioso amministrativo) dall'ottobre 1991 al febbraio 1997.

Componente istituzionale commissioni e comitato provinciale I.N.P.S. dal luglio 1990 al febbraio 1997.

Componente istituzionale comitato consultivo provinciale I.N.A.I.L. dal 1990.

Rappresentante dell'ispettorato del lavoro di Sondrio presso il Servizio per l'inserimento lavorativo (S.I.L.) - U.S.S.L. n. 21 di Morbegno.

Formazione ed attività svolte inerenti la parità.

Ha partecipato, organizzato e gestito:

anno 1991 - Gruppo di lavoro legge n. 125/1991 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna e relazione conclusiva;

anno 1991 - Progetto I - Azione ispettiva di consulenza e di promozione per il rispetto della parità sostanziale tra uomini e donne nel lavoro - Ispettorato provinciale di Sondrio: riconoscimento da parte del nucleo di valutazione e relativa assegnazione somma integrativa;

anno 1992 - Partecipazione a cicli di incontri presso l'Università degli studi di Siena - inviata in missione dal Ministero del lavoro «Donne e politiche del lavoro - Esperienze di azioni positive a confronto: USA, Gran Bretagna, Svezia e Italia»;

anno 1993 - Corso di agg.to sull'evoluzione mercato del lavoro e sulle azioni positive per la realizzazione parità uomo-donna - Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

anno 1993 - Riunione tecnico-operativa «Attuazione direttive C.F. e norme decreto legislativo n. 29/1993 in materia di parità e pari opportunità uomo-donna»;

anno 1998 - Docenza gratuita in qualità di consigliera di parità istituzionale - Corso F.S.E. per «Consigliera di parità» - Organizzato da Ancorpari;

anno 1999 - Docenza gratuita in qualità di consigliera di parità istituzionale - Corso F.S.E. per «Esperte per la salute e sicurezza nelle aziende» - Organizzato da Ancorpari;

anno 1999 - Organizzazione e partecipazione al convegno «Donne in un mercato del lavoro che cambia opportunità e prospettive» - Sala consiliare - provincia di Sondrio;

anno 2000 - Partecipazione al seminario promosso dal Ministro per le pari opportunità «Lavorare e vivere con pari opportunità» - Napoli;

anno 2000 - Partecipazione al seminario «Mentoring per le donne» - Organizzato da Ancorpari - Milano;

Pubblicazioni.

Dispensa l'evoluzione delle relazioni industriali, i nuovi rapporti tra lavoratori, sindacati ed imprenditori. La funzione dell'ispettorato del lavoro garante dell'attuazione delle norme di legislazione sociale - Scuola superiore dalla pubblica amministrazione - Sede di Caserta -1989.

Una legge per la parità - legge n. 125 - in collaborazione con CITE - OTML - CGIL - CISL - UIL, Sondrio 1992.

Collaborazione al rapporto di ricerca Cooperative in Rosa: Nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditorialità femminile tra produzione e riproduzione - Finanziato dal Ministero del lavoro.

Dispensa «Lavoro autonomo - Lavoro subordinato» - F.S.E. 1998-1999 -Milano.

Dispensa «Decreto legislativo n. 626/1994» - «Esperte per la salute e la sicurezza nelle aziende» F.S.E. 1997-1998 Milano.

Collaborazione al libro European equality agent: una professione oltre il 2000, progetto Now «Consigliera di parità + RETE FIC» 1999 - Paragrafo 3.5.

Progetto di buona prassi a valere sul IV programma d'azione comunitaria 1996-2000 — MERIDIS - Metodologia di rilevazioni delle discriminazioni: buona prassi ispettiva - Ancorpari (Bozza).

Sondrio, 28 marzo 2001

CURRICULUM VITAE
DI ROSALBA ACQUISTAPACE

Titolo di studio.

Diploma di maturità: stilista di moda.

Formazione professionale.

Frequenza corsi di perfezionamento e specializzazione nel settore moda (Euromode school di Bergamo).

Attività:

Impresa artigiana individuale dal 1981 esercente l'attività di sartoria su misura specializzata nella confezione di abiti da sposa. Socia dell'unione artigiani della provincia di Sondrio

Cariche associative:

Componente del Comitato direttivo provinciale della categoria tessile e abbigliamento in rappresentanza della sezione di Morbegno dal 1996, attualmente con la carica di sostituto del presidente. Componente del consiglio di sezione di Morbegno dal 1996.

Presidente del gruppo donne artigiane di cui è stata promotrice e vicepresidente a far data dalla sua costituzione avvenuta il 3 maggio 1999.

Componente del consiglio direttivo dell'unione artigiani in qualità di presidente del gruppo donne artigiane dal 10 luglio 2000.

Componente dell'unione regionale sarti confartigianato Lombardia dal novembre del 1999.

Componente donna impresa confartigianato Lombardia dal mese di luglio 2000.

Iniziative e progetti.

Come rappresentante di categoria ha promosso diverse iniziative in tema di aggiornamento e di formazione professionale, ultimo il progetto presentato a valere sull'ob. 3, misura E1, del F.S.E. anno 2000-2001 in collaborazione con il CFP di Sondrio per la realizzazione di un corso che prevede azioni di accompagnamento per l'avvio di nuove imprese e lavoro autonomo.

Il corso costituisce inoltre un supporto rispondente al bisogno delle imprese di reperire sul territorio figure professionali con le quali avviare rapporti di lavoro. Ha inoltre partecipato e collaborato all'organizzazione di sfilate di moda con l'obiettivo di rilanciare un settore che la grande distribuzione rischia di mettere in ombra.

Su designazione dell'unione artigiani collabora con l'istituto professionale «G.P. Romegialli» di Morbegno, per la programmazione e lo svolgimento dell'area professionalizzante nel biennio post-qualifica nel settore moda.

Come promotrice e presidente del gruppo donne artigiane ha collaborato a diverse iniziative tra le quali la costituzione del comitato per l'imprenditorialità femminile in Camera di commercio e l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni femminili e promosso azioni di formazione culturali e professionali per l'affermazione dello specifico femminile nel mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi del gruppo stesso che mirano a favorire lo sviluppo della imprenditorialità femminile e delle pari opportunità mediante una presenza attiva nell'ambito delle tematiche sociali, della conciliazione tra vita professionale e familiare e della diffusione della cultura di genere.

Al riguardo rientrano la partecipazione a progetti comunitari quali F.S.E. e Equal, le campagne informative riguardanti l'accesso al lavoro, le nuove forme di lavoro e le nuove professioni, la diffusione di modelli di buone prassi, l'informazione sull'accesso ai finanziamenti per l'imprenditoria femminile e l'attivazione di nuovi strumenti di credito.

Altre informazioni.

Ha svolto attività di volontariato in ambito territoriale come crocerossina presso il pronto soccorso di Morbegno.

01A7487

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 1 del 4 gennaio 2001, con il quale il presidente della provincia di Brindisi designa la dott.ssa Cosima Gismondi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Cosima Gismondi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Brindisi;

Decreta:

La dott.ssa Cosima Gismondi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
DI COSIMA GISMONDI

Studi e formazione.

1983 - Maturità magistrale, conseguita presso l'istituto magistrale «E. Palumbo» di Brindisi;

1986 - Diploma di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo degli alunni handicappati, conseguito presso il centro polivalente e di riabilitazione «La Nostra Famiglia» di Ostuni (Brindisi);

1987 - Corso integrativo magistrale conseguito presso l'istituto magistrale di Brindisi;

1991 - Diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università degli studi di Lecce;

1995 - Diploma di perfezionamento in educazione internazionale e dimensione europea dell'insegnamento, conseguito presso l'Università degli studi di Lecce, organizzato dal dipartimento di scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche dell'Università.

Attualmente iscritta al corso di laurea in filosofia presso l'Università degli studi di Lecce.

Abilitazioni e concorsi.

Abilitazione concorso magistrale O.M. n. 90 del 9 marzo 1984;

abilitazione concorso magistrale O.M. n. 217 del 29 luglio 1986;

abilitazione concorso ATA, provveditorato agli studi di Brindisi;

corso abilitante per l'insegnamento nelle scuole secondarie e superiori.

Lingue straniere.

Inglese, buona conoscenza. Ad oggi iscritta ad un corso di perfezionamento.

Esperienze lavorative e tirocini.

Dal 1986 al 1990 supplente temporanea in scuole elementari della città, con incarichi nella scuola speciale «La Nostra Famiglia» e sul sostegno agli alunni handicappati;

dal 1990 al 1997 incarichi annuali da parte del provveditorato agli studi di Brindisi;

dal 1997 ad oggi in servizio nella scuola materna statale con contratto a tempo indeterminato;

dal 1999 ad oggi docente con incarico di funzione-obiettivo responsabile dell'area rapporto con gli enti ed attività di progettazione;

dal 1999 ad oggi docente con incarico su progetto area ad alto rischio di dispersione scolastica;

dal novembre 2000 docente referente per i progetti di educazione interculturale;

anno accademico 2000/2001 incarico di Tutoring presso il corso biennale di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione degli alunni in situazione di handicap conferito dall'Università degli studi di Lecce - Dipartimento di scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche;

componente della commissione di concorso per dirigente settore servizi sociali presso l'amministrazione provinciale di Brindisi;

dal 1992 al 1994 incarichi di docenza in psicologia presso le scuole paramediche dell'Ospedale «A. Di Summa» dell'ASL di Brindisi;

dal 1996 al 1998 tirocinio professionale presso i centri educativo-assistenziali gestiti dal C.I.F. di Brindisi;

dal 1992 ad oggi tirocinio professionale presso la comunità terapeutica avvenire O.N.L.U.S. di Erchie.

Altre informazioni.

Partecipazione a numerose conferenze e seminari di formazione in qualità di relatrice ed uditrice, in particolare sui temi delle pari opportunità e del lavoro femminile e minorile;

componente della commissione pari opportunità del provveditorato agli studi di Brindisi con nomina nell'anno scolastico 1990/1991;

consigliere comunale del comune di Brindisi nel 1994 e, successivamente, dal 1996 al 1997;

assessore del comune di Brindisi (con delega ai lavori pubblici e protezione civile dal dicembre 1997 a giugno 1998 e con delega alle politiche sociali, servizi anagrafici e pari opportunità dal giugno 1998 ad agosto 1999);

componente del direttivo provinciale CISL scuola fino al 1997;

rappresentante sindacale eletta nelle elezioni RSU del dicembre 2000.

La sottoscritta Gismondi Cosima dichiara di utilizzare il presente *curriculum* come autocertificazione dei titoli di studio e professionali posseduti riservandosi di presentare idonea documentazione in seguito alla eventuale nomina.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere consapevole che l'amministrazione provinciale può utilizzare i dati contenuti nel presente *curriculum* esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione. (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela della privacy - art. 27).

Brindisi, 29 dicembre 2000

01A7488

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli celebrativi dei primi francobolli del Regno Lombardo Veneto e del 150° anniversario dei primi francobolli del Regno di Sardegna e del Granducato di Toscana nel valore di lire 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1927 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dei primi francobolli del Regno Lombardo Veneto e del 150° anniversario dei primi francobolli del Regno di Sardegna e del Granducato di Toscana;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2001, tre francobolli celebrativi dei primi francobolli del Regno Lombardo Veneto e del 150° anniversario dei primi francobolli del Regno di Sardegna e del Granducato di Toscana, nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo il lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 ESEMPLARI VALE L. 9.600 € 4,96»; sul lato inferiore, al centro è riportata, rispettivamente, la stessa leggenda del francobollo raccolto e precisamente «REGNO LOMBARDO VENETO», «REGNO DI SARDEGNA», «GRANDUCATO DI TOSCANA».

Le vignette presentano la medesima impostazione grafica che raffigura, in ciascuna, il primo francobollo emesso da tre antichi Stati italiani che si ripete in una sequenza di profili in parte sovrapposti e precisamente: per il Regno Lombardo Veneto è riprodotto, su un fondino verde, il francobollo da «5 CENTES» di colore giallo ocra, raffigurante lo stemma austro-ungarico in uno scudo, emesso il 1° giugno 1850; per il Regno di Sardegna è riprodotto, su un fondino celeste, il francobollo da «C. CINQUE» di colore nero, raffigurante l'effigie di Vittorio Emanuele II, emesso il 1° gennaio 1851; per il Granducato di Toscana è riprodotto, su un fondino giallo, il francobollo «1-QUATTR-» di colore nero su grigio, raffigurante il Leone Mediceo, detto «MARZOCCO», con corona sulla testa, emesso il 1° aprile 1851. Completano ciascun francobollo la rispettiva leggenda «REGNO LOMBARDO VENETO», «REGNO DI SARDEGNA», e «GRANDUCATO DI TOSCANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7481

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 maggio 2001.

Organizzazione e funzionamento del Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica, istituito dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 38;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», che all'art. 3-*bis* istituisce un comitato composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;

Considerato di dover provvedere alla organizzazione del predetto comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

Il comitato istituito dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, assume la denominazione di «Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome» (di seguito semplicemente definito Comitato).

Art. 2.

Organizzazione

Il Comitato di cui all'art. 1 ha sede presso il Servizio geologico nazionale, che garantisce il necessario supporto di segreteria e di funzionamento.

Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, per il Servizio geologico nazionale, dal direttore e dai responsabili dell'ufficio di coordinamento area cartografica geologica e geotematica e dell'ufficio di coordinamento area consulenza prevenzione del rischio idrogeologico.

In caso di impedimento o assenza dei responsabili delle predette strutture, è prevista la partecipazione di un supplente designato di volta in volta.

I membri del Comitato sono indicati dalle amministrazioni di appartenenza e recepiti con provvedimento del capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

Art. 3.

Modalità di funzionamento

Il Comitato è presieduto dal direttore del Servizio geologico nazionale, coadiuvato da un vicepresidente scelto a turno tra i rappresentanti delle regioni e province autonome.

Il presidente convoca il Comitato almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno sette membri.

Il segretario del Comitato è nominato dal direttore del servizio geologico nazionale e partecipa a tutte le riunioni, senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato hanno validità quando è presente la metà più uno dei membri. Le decisioni sono assunte all'unanimità.

Gli oneri di missione dei componenti del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Compiti

Il Comitato di coordinamento:

a) promuove e coordina le attività per la realizzazione della cartografia geologica, della cartografia geotematica, delle risorse naturali e dei rischi geologici e delle relative banche dati, di interesse nazionale;

b) predispone il «Programma triennale» di cui al successivo art. 5 e propone al Comitato dei Ministri di cui al comma 2, art. 4, della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, per le esigenze inerenti la cartografia geologica e tematica e relative banche dati, l'assegnazione ai Servizi tecnici nazionali dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989;

c) propone al Comitato dei Ministri, al fine di formulare gli atti di indirizzo e coordinamento, le modalità per la stampa e la divulgazione, anche per le vie informatiche, dei dati geologici alle varie scale di interesse nazionale;

d) formula pareri, proposte ed osservazioni, in ordine alle seguenti attività:

1) coordinamento con istituti scientifici nazionali ed europei nel campo delle scienze geologiche;

2) organizzazione e gestione delle banche dati geologici delle regioni e province autonome, nell'ambito del sistema informativo unico ed in coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;

3) realizzazione di programmi di ricerca nel campo delle scienze geologiche e per la riduzione dei rischi naturali di interesse nazionale;

4) organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento per operatori e tecnici nel campo della cartografia geologica e tematica;

e) esprime parere relativo in ordine alla opportunità della nomina di commissari *ad acta* per le regioni e province autonome inadempienti, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 365/2000;

f) nomina gruppi di lavoro per la redazione di programmi di lavoro e quanto altro necessario per la realizzazione e il coordinamento delle attività inerenti la cartografia geologica e geotematica.

Art. 5.

Programmazione triennale

Le attività di cui al punto *a)* dell'art. 4 sono realizzate dallo Stato e dalle regioni e province autonome, sulla base di un programma triennale predisposto dal Comitato, tenuto conto della vulnerabilità del territorio sotto i profili idrogeologico, sismico e vulcanico, delle esigenze di protezione e gestione delle acque sotterranee e di altre risorse naturali nonché della esigenza di studi e indagini per la riduzione dei rischi naturali. Il programma triennale individua:

a) le risorse finanziarie disponibili nel triennio a valere sia sugli stanziamenti recati dal bilancio dello Stato che su quelli recati dai bilanci delle singole regioni e province autonome;

b) le ulteriori risorse finanziare eventualmente necessarie per la realizzazione del programma, da ricomprendere nel l'ambito dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989;

c) le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, sulla base delle necessità di cartografia geologica e geotematica avanzate dalle regioni e province autonome, nonché dall'Agenzia della protezione civile, dalle Autorità di bacino e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il programma triennale e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera *b)* sono approvati, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi per la difesa del suolo.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 maggio 2001

Il Ministro: BORDON

01A7482

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001 e 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione della Comunità montana dell'Appennino Piacentino n. 2222/01 del 20 aprile 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi ai comuni di Bobbio (Piacenza) e Corte Brugnatella (Piacenza).

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/355 del 15 maggio 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire ai comuni di Bobbio e Corte Brugnatella, e che sulla base delle risultanze tecniche ai due comuni, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2802 gradi-giorni e 2902 gradi-giorni e confermato il mantenimento della zona climatica E.

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Bobbio (Piacenza) e Corte Brugnatella (Piacenza) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PC	E	2802	272	Bobbio
PC	E	2902	350	Corte Brugnatella

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A7485

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2001.

Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990, recante le modalità per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1989 e successive modifiche, con il quale sono state dettate le modalità e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore;

Considerato che i riconoscimenti di «distillatore», di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore», sono attualmente rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali al fine dell'iscrizione nell'apposito elenco nazionale;

Considerato che l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale costituisce il presupposto per poter accedere agli aiuti comunitari in materia di distillazioni comunitarie;

Considerata l'opportunità di prevedere che il rilascio dei riconoscimenti sia effettuato da parte delle amministrazioni regionali nel cui territorio è ubicato lo stabilimento dove avviene l'attività di distillazione anche al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

Considerata la necessità che l'elenco nazionale in cui vengono iscritti gli operatori riconosciuti dall'autorità regionale sia tenuto dall'amministrazione centrale al fine di garantire la funzione di coordinamento nel settore delle distillazioni comunitarie ed un uniforme sistema di comunicazione all'Unione europea dei provvedimenti emanati;

Considerata l'opportunità che i «riconoscimenti» siano concessi in conformità delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale;

Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate «Regioni», a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, conferiscono ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di «distillatore», di «assimilato al distillatore» e di «assimilato al produttore» di seguito denominati riconoscimenti.

Art. 2.

1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, il distillatore presenta domanda all'organo regionale competente. A tal fine il distillatore dimostra di possedere:

licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;

certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;

autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue derivanti dal processo di distillazione;

autorizzazione sanitaria.

2. Per ottenere il riconoscimento di «assimilato al distillatore» la persona fisica o giuridica o associazione di persone che soddisfi alle condizioni previste dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 1623/2000, presenta una domanda in tal senso alla «Regione» dimostrando che l'attività indicata è svolta a carattere professionale.

3. Le «Regioni» pubblicano sul proprio bollettino ufficiale le modalità e gli eventuali ulteriori requisiti, oltre quelli indicati al comma 2, cui i soggetti interessati si attengono per richiedere i relativi riconoscimenti.

Art. 3.

1. Per ottenere il riconoscimento di «assimilato al produttore» ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1623/2000, le associazioni di cantine cooperative che soddisfano le condizioni previste dal medesimo articolo e che intendono avviare alla distillazione vino prodotto e conferito dalle cantine cooperative aderenti, presentano apposita domanda alla regione competente in base alla sede dell'associazione interessata.

Art. 4.

1. Le «Regioni» procedono alla revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti concessi se il titolare non soddisfa gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 5.

1. Le disposizioni adottate dalle «Regioni» sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dei mercati - Direzione generale delle politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n. 20 - Roma, di seguito denominato «Ministero».

2. Le «Regioni» comunicano tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al «Ministero» il quale iscriverà nell'apposito elenco nazionale il soggetto riconosciuto. L'iscrizione dà diritto ai benefici comunitari.

3. Il «Ministero» compila l'elenco nazionale dei «distillatori», degli «assimilati al distillatore» e degli «assimilati al produttore» previsti dalla regolamentazione comunitaria.

4. Le «Regioni» comunicano tempestivamente le eventuali revoche dei riconoscimenti al «Ministero» il quale automaticamente cancella il soggetto dall'elenco in caso di revoche definitive.

5. La cancellazione esclude il soggetto dall'accesso ai benefici comunitari.

6. I riconoscimenti concessi dal «Ministero» in conformità delle disposizioni richiamate nelle premesse, sono validi fino al 31 luglio 2002.

Art. 6.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali del 26 giugno 1989 e del 26 ottobre 1989.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 144

01A7280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma

Con decreto del Ministro della sanità, in data 30 maggio 2001, sono state approvate le modifiche statutarie della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma - Ente pubblico *ex lege* 20 marzo 1975, n. 70, di cui al testo di statuto, composto da 34 articoli, debitamente vistato.

01A7489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sintocin La»

Provvedimento n. 101 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SINTOCIN LA iniettabile nelle confezioni flacone da 20 e 50 ml - A.I.C. n. 101497.

Titolare A.I.C.: Veyx-Pharma GmbH Soreweg 6-D-34639 - Schwarzenborn - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Fort Dodge Italia con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della denominazione della specialità medicinale in questione da «Sintocin La» a «Hypophysin La».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7537

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hypophysin La».

Provvedimento n. 102 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario HYPOPHYSIN LA iniettabile nelle confezioni flacone da 20 e 50 ml - A.I.C. n. 101497.

Titolare A.I.C.: Veyx-Pharma GmbH Soreweg 6-D-34639 - Schwarzenborn - Germania rappresentata in Italia dalla ditta Fort Dodge Italia con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione per la specialità medicinale in questione da WDT (Germania) a Produlab-Pharma B.V. (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari liofilizzati contro la malattia di Marek».

Provvedimento n. 103 del 24 maggio 2001

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI AVIARI LIOFILIZZATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK nelle confezioni flacone da 200 ml e da 400 ml, sacca da 200 ml e da 400 ml - A.I.C. n. 102352.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata l'esecuzione del confezionamento primario anche presso l'officina Collalto di Parma per il medicinale in questione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Cillin 5% premix C.M.».

Provvedimento n. 104 del 28 maggio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi VET-CILLIN 5% PREMIX C.M.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., di Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102935071;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102935083.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Porto Empedocle (Agrigento) presso l'officina Vetem S.p.a., anche presso l'officina dell'Unione commerciale lombarda di Brescia.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7538

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femoston»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 589 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale FEMOSTON.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via della Libertà n. 30 - 10095 Grugliasco (Torino).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1/5 conti 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639079/M (in base 10), 102LP7 (in base 32);

1/5 conti 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639081/M (in base 10), 102LP9 (in base 32);

1/5 conti 280 (10 x 28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639093/M (in base 10), 102LPP (in base 32);

1/5 conti 84 (3 x 28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639105/M (in base 10), 102LQ1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1 mg di estradiolo sotto forma di estradiolo emidrato e 5 mg di didrogesterone;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, ipromellosa, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo e rosso (E172).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 e dal decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile.

Produzione: Solvay Pharmaceuticals BV Olst Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (HRT) per il trattamento dei sintomi da carenza estrogena in donne con utero. Femeoston 1/5 conti dovrebbe essere utilizzato solamente in donne in post-menopausa da più di 12 mesi.

Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale in donne con utero e che sono a rischio di sviluppare fratture.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7313

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile club d'Italia

Con provvedimento del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo del 31 maggio 2001 di concerto con il Ministero del tesoro sono state approvate le delibere dell'Automobile club d'Italia del 13 dicembre 2000 e del 9 marzo 2001 relative al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI.

01A7477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un componente della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli.

Con decreto 4 giugno 2001, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Vercelli, il sig. Peterlin Alberto è nominato componente della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli, in rappresentanza degli artigiani in sostituzione del sig. Maranzana Giacomo, dimissionario.

01A7484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «Boiano Nuova soc. coop. edilizia a r.l.», in Boiano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Boiano Nuova soc. coop. edilizia a. r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito dott. Colalillo Gaetano in data 18 maggio 1958, repertorio n. 1804 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A7478

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651156/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035